

ALLEGATO “B”

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 4)
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL’ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato:

- secondo i criteri stabiliti nel decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

- ovvero, prima del 16 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 ottobre 2021), secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

- ovvero, prima del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2012,

- ovvero, prima del 27 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;

b) essere in possesso di attestati rilasciati da capi panel, di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 8 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte in un’apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell’Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91.

Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera b), le sedute effettuate prima del 16 gennaio 2022 secondo le modalità previste dal DM 18 giugno 2014, sono fatte salve considerando ogni seduta equivalente ad una giornata di assaggio di cui al DM 7 ottobre 2021.

Iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica che sarà definita d’intesa tra la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e le Camere di commercio interessate, sulla base dell’allegato V al D.M. 7 ottobre 2021, e sarà approvata con decreto del Dirigente responsabile del Settore “Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione” della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della Giunta Regionale e resa disponibile sui rispettivi siti internet.

La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata. Ove necessario richiede all'interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata, in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la Camera di commercio provvede all'iscrizione nell'elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore “Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione” (di seguito: Regione) e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI (di seguito: Ministero).

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Variazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall'interessato alla Camera di commercio che provvede ad aggiornare l'elenco.

Cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è disposta dalla Camera di commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La Camera di commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

Pubblicazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e predisposta conformemente all'allegato IV del D.M. 7 ottobre 2021.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede altresì a trasmettere la stessa articolazione regionale dell'elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza, nonché a Unioncamere Toscana e alle Camere di Commercio toscane.

Nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini viene inserita un'apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di idoneità rilasciato al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 16 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 ottobre 2021), ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 27 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- ovvero organizzato, prima del 7 settembre 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

Trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro

Nel caso in cui un soggetto iscritto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini intenda trasferire l'iscrizione in un'altra articolazione regionale dell'elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, deve presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica di cui all'allegato VI al citato D.M. 7 ottobre 2021.

La Regione Toscana, verificata la completezza della richiesta, comunica il proprio assenso all'interessato, alla Regione ricevente per la nuova iscrizione e alla Camera di commercio per la cancellazione dall'articolazione regionale toscana dell'elenco.

La Camera di commercio trasmette la documentazione in proprio possesso relativa all'interessato alla Regione ricevente chiedendo di comunicare la nuova iscrizione del soggetto nell'elenco. Al ricevimento di tale comunicazione la Camera di commercio provvede a cancellare il soggetto dall'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione ricevente e al Ministero.

Nel caso in cui la Regione Toscana riceva l'assenso di un'altra Regione per il trasferimento dell'iscrizione di un soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco, la Regione Toscana trasmette tale assenso alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare, per la nuova iscrizione nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e chiede alla Regione cedente di trasmettere alla Camera di Commercio di cui sopra la documentazione relativa all'interessato, qualora non già pervenuta.

Al ricevimento di tale documentazione la Camera di commercio provvede ad iscrivere il soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione cedente, per la cancellazione, e al Ministero.

Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini

Ai sensi dell'art. 4, comma 10 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021:

a) gli iscritti nell'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dopo il 16 gennaio 2022, devono comunicare, con apposita istanza, alla Camera di Commercio, ogni 3 anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte nel triennio:

- dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto ha operato in un panel di assaggiatori riconosciuto;

o

- attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991, ad almeno 10 giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91.

b) gli iscritti nell'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini alla data del 16 gennaio 2022, devono comunicare alla Camera di Commercio, l'interesse a permanere nell'elenco entro e non oltre il 16 luglio 2023. Per gli anni seguenti si fa riferimento a quanto previsto alla lettera a).

Ogni Camera di Commercio comunica, entro 30 giorni dalla data della presente delibera, la necessità dell'adempimento di cui alla precedente lettera b) agli iscritti alla data del 16 gennaio 2022.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) la Camera di Commercio provvede alla cancellazione dall'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.